

N. R.G. 14869/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariano Sciacca

Presidente

dott. Vera Marletta

Giudice

dott. Nicola La Mantia

Giudice Rel.Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **14869/2017**

PROMOSSA DA

ANTOCI GIUSEPPE, (C.F. **NTCGPP52P24H163N**), domiciliato in VIA CAGLIARI N.27 PRESSO
LO STUDIO DELL'AVV. MASSIMO DE LUCA CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv.
MIGLIORISI VALERIA giusta procura in atti.

ATTORE/I

pagina 1 di 4



CONTRO

MANGIMIFICIO I.M.A.R. S.R.L. (C.F. **00757240882**), domiciliato in VIA ANDRONE, 34 CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. DE GERONIMO FEDERICO giusta procura in atti.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2019 le parti hanno concluso come in verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Antoci Giuseppe esponeva:

- di essere stato amministratore della società "Mangimificio IMAR srl" sino al mese di settembre del 2016 (in particolare, dapprima quale componente e presidente del CdA e, successivamente, quale amministratore unico);
- che i soci nel corso dell'assemblea del 6.8.2010 avevano deliberato di riconoscere all'organo amministrativo, individuato nella persona del presidente del CdA, un compenso annuo lordo pari ad euro 40.000,00;
- che a fronte del credito maturato per il periodo compreso tra il mese di agosto del 2010 ed il 22.9.2016, pari ad euro 167.866,21, al netto delle ritenute di legge, aveva ricevuto la minor somma di euro 127.934,17, rimanendo, quindi, creditore di euro 39.932,02.

Tanto esposto l'attore chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento del superiore importo, ovvero, in via subordinata, dell'importo da determinare in via giudiziale per l'attività svolta nel periodo sopra indicato.



Ritualmente notificato l'atto di citazione si costituiva la società convenuta ed evidenziava, in via preliminare, l'esistenza della clausola contenuta nell'art.21 dello Statuto che riservava alla competenza arbitrale la risoluzione delle controversie tra i soci e la cooperativa, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci; in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, chiedeva il rigetto della avversa domanda e la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 141.472,53 quali compensi indebitamente percepiti in assenza di delibera assembleare.

Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini fissati dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tanto esposto è opinione del Collegio che l'eccezione di improcedibilità proposta dalla società convenuta sia fondata e meriti, pertanto, di essere accolta.

Ed invero, recita testualmente l'art.21 dello Statuto della società convenuta: "Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero le controversie nei loro confronti, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Arbitro Unico".

Pertanto, atteso che la controversia che occupa ha ad oggetto un presunto credito vantato dall'attore nei confronti della società convenuta a titolo di compenso per l'attività di amministratore, la stessa, in quanto pacificamente ed incontestabilmente rientrante tra quelle elencate nel citato articolo 21 dello Statuto, deve ritenersi riservata alla cognizione dell'arbitro.



Pur condividendo le ampie dissertazioni svolte dall'attore in merito alla natura "rituale" dell'arbitrato previsto dall'art.21 dello Statuto, questo Collegio dissente, invece, dalle ulteriori deduzioni difensive secondo cui nella specie non potrebbe operare la clausola arbitrale non trovandosi in presenza di una "controversia", ma di una mera "questione" avente ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma dovuta. E' invero evidente che l'aver adito l'Autorità Giudiziaria ha implicato l'immediato insorgere di una "controversia" tra le parti.

Le domande proposte dall'attore vanno, quindi, dichiarate improcedibili.

In punto alla regolamentazione delle spese, stimasi equo disporre l'integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara improcedibili le domande proposte dall'attore in quanto devolute alla cognizione arbitrale di cui all'art.21 dello statuto della società convenuta; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, il 28 maggio 2019.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Nicola La Mantia

IL PRESIDENTE

dott. Mariano Sciacca

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

